

Articolo 1  
**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile - per Atto Pubblico Morelli, Notaro in Piombino, stipulato in data e registrato l'11 aprile 1996, una associazione non riconosciuta che assume la denominazione di "ORGANIZZAZIONE NAZIONALE SOMMELIERS" di seguito detta più brevemente anche O.N.S.), con Sede Sociale in Venturina, frazione del Comune di Campiglia Marittima (LI), Via del bottaccio N. 38.

L'associazione O.N.S. è retta dal presente Statuto, nel testo allegato all' atto costitutivo, aggiornato alla data del 12 Dicembre 1998 con tutte le modifiche ad esso apportate dall'assemblea dei soci, e regolarmente registrato. La durata dell'Associazione O.N.S. è illimitata.

---

Articolo 2  
**SOCI FONDATORI E RICONOSCIMENTO**

I Signori Arnofi Davide, Bichisecchi Pierangiolo, Bini Silvia, Bini Roberto, Bugelli Daniela, Coscia Alessio, Di Monte Erminio, Ferrera Giorgio, Ghelli Alvaro, Montemagni Francesca, Sili Marcello, Socci Dorianò, sottoscrittori dell'Atto Costitutivo, sono riconosciuti di diritto come Soci fondatori della O.N.S. L'Assemblea dei Soci O.N.S. potrà dare mandato al Consiglio Direttivo di richiedere, ove lo ritenga opportuno, il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

---

Articolo 3  
**NATURA ED AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE; REQUISITI DEI SOCI**

L'Associazione O.N.S., ente non commerciale associativo a carattere culturale e di categoria, non persegue fini di lucro; durante la vita dell'associazione gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, e devono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali; non possono altresì essere distribuiti eventuali fondi o riserve o capitale appartenenti all'Associazione O.N.S. L'Associazione O.N.S. è indipendente da ogni e qualsiasi potere organo sindacale, politico o religioso; essa però potrà seguire - nel quadro dei valori culturali istituzionalmente tutelati - le problematiche relative alle attività professionali dei singoli soci, in quanto portatori e diffusori dei suddetti valori culturali, esprimendo il proprio pensiero presso i competenti organi pubblici e privati, a maggiore generale tutela ditali valori e della categoria. Possono far parte della O.N.S., senza distinzione di sesso, censo, religione, razza o fede politica, tutti coloro che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e siano di provata condotta morale.

---

Articolo 4  
**SCOPI**

La O.N.S. ha come scopo istituzionale primario quello di contribuire alla promozione, alla diffusione, alla conoscenza, alla pratica ed alla didattica, della cultura enologica e delle materie ad essa affini e complementari, e quello di contribuire alla qualificazione della categoria e della figura del sommelier, in qualità di praticante qualificato di tale cultura, anche in veste professionale. Fra gli scopi istituzionali della O.N.S. sono altresì compresi i seguenti: - divulgare la conoscenza dei vini tipici delle varie regioni italiane ed estere attraverso indagini, ricerche, studi; - promuovere e curare l'organizzazione di manifestazioni, gite, riunioni conviviali, di studio in materia enologica, invitando a queste - ove opportuno - persone meritevoli e specialisti del settore; - partecipare a manifestazioni, congressi, esposizioni del settore enogastronomico e di ogni altra attività affine e complementare; - istituire premi o attestati riservati a quelle zone di produzione o a quei produttori che con la loro opera o con i loro risultati ne meriteranno il conferimento; - organizzare corsi di apprendimento e di specializzazione in materia enologica ed in materie affini e complementari; - unire i soci in un comune ideale di intenti e di collaborazione, indipendentemente da qualsiasi tendenza

politica, religiosa, sociale, razziale, e curare la diffusione con ogni mezzo divulgativo, delle attività dell'O.N.S.. Il servizio di sommelier, per i Soci che hanno raggiunto tale specializzazione, durante le manifestazioni sociali o durante le manifestazioni alle quali l'O.N.S. aderisce, deve essere considerato una occasione di divulgazione dei valori professionali della categoria dei sommeliers e dei valori culturali tutelati dall'associazione O.N.S.. I SOci possono essere chiamati, senza obbligo di accettazione ed a rotazione, ad effettuare servizi di sommelier durante le manifestazioni sociali alle quali l'O.N.S. aderisce, con diritto al rimborso delle spese sostenute. In casi di servizi effettuati dai Soci in rappresentanza ed in attuazione dei fini istituzionali dell'associazione, l'elenco dei vini proposto ed il relativo abbinamento che sarà effettuato deve essere preventivamente approvato dai Soci, sommeliers partecipanti alla manifestazione, nel quadro dei valori culturali enogastronomici tutelati dalla associazione O.N.S.. Tuttavia, la eventuale attività di servizio privata dei soci sommeliers, prestata al di fuori della vita della Associazione O.N.S., ancorchè nel quadro dei valori culturali e di categoria tutelati dalla O.N.S. medesima, non costituisce attività associativa ed istituzionale della O.N.S.

---

## Articolo 5 **INSEGNE E DIVISE**

Le insegne ufficiali della O.N.S. sono:

- a) il distintivo di panno da portare sulla sinistra, all'altezza del cuore, sulla giacca della divisa
  - b) il distintivo di servizio da portare sulla divisa di servizio (sempre sulla sinistra del petto)
  - c) il gagliardetto sociale personalizzato
  - d) il taste-vin
  - e) il distintivo da occhiello: grappolino d'oro per i sommeliers professionisti e d'argento per i sommeliers effettivi
  - f) la divisa di rappresentanza formata da giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia bianca, cravatta bordeaux, calzini e scarpe nere. Le donne possono sostituire i pantaloni con la gonna e la cravatta con il foulard purchè dello stesso colore.
  - g) la divisa di servizio, riservata esclusivamente ai sommeliers professionisti ed effettivi: costituita da smoking nero sciallato, con distintivo in panno applicato sulla sinistra della giacca, all'altezza del cuore, camicia bianca, papillon color vinaccia fornito dalla O.N.S., scarpe e calzini neri. Le donne possono sostituire il pantalone con gonna nera al ginocchio. La divisa di rappresentanza deve essere obbligatoriamente indossata in manifestazioni ufficiali organizzate dalla O.N.S. o alle quali la O.N.S. ha dato la propria adesione, o comunque in tutte le occasioni nelle quali i soci rappresentano in forma ufficiale al O.N.S.
- 

## Articolo 6 **ENTRATE**

Le entrate della O.N.S. sono costituite dalle quote associative, ordinarie e straordinarie, dai corrispettivi specifici dei servizi prestati dai soci, dai contributi straordinari dei soci, dai contributi di prima iscrizione, dai proventi di manifestazioni sociali indette per il conseguimento degli scopi istituzionali, da eventuali contributi ed elargizioni pervenuti da atti di liberalità, da eventuali fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, e regolarmente registrate nell'apposito albo dei resoconti finanziari, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Sono considerati contributi straordinari dei Soci anche le somme percepite a titolo di liberalità in occasione di servizi effettuati in rappresentanza della O.N.S. ed in attuazione dei suoi scopi istituzionali culturali e di categoria, dai Soci sommeliers e da costoro devolute nelle casse della O.N.S. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

---

Articolo 7  
**PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà immobiliari ed immobiliari della O.N.S., acquistate o pervenute per atti di liberalità, dal materiale e dal mobilio della sede sociale e da quello di uso didattico, dagli eventuali utili o avanzi di gestione, da eventuali fondi di riserva. Durante la vita dell'associazione O.N.S., il patrimonio sociale così come sopra definito, non può essere distribuito neanche in parte ed in modo indiretto, In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

---

Articolo 8  
**ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e si conclude il trentuno dicembre. Per ciascun esercizio finanziario viene redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario come specificato più avanti nel presente statuto.

---

Articolo 9  
**CATEGORIE DI SOCI E LORO AMMISSIONE**

I Soci della O.N.S. si suddividono nelle seguenti categorie:

a) **Sommeliers Effettivo**: il Socio che ha partecipato al primo corso e ne ha superato positivamente l'esame teorico pratico. Durante il servizio verrà contraddistinto con un grappolino d'argento attaccato all'occhiello della giacca;

b) **Sommelier Professionista**: colui che ha frequentato e superato gli esami del primo, secondo e terzo corso impegnandosi a sottoporsi ad un test di controllo ogni due anni. Durante il servizio verrà contraddistinto con un grappolino d'oro attaccato all'occhiello della giacca;

c) **Fondatore**: colui che è menzionato nell'articolo 2 del presente statuto che, avendo superato un corso completo raggruppante i tre previsti per i soci della categoria di cui alla precedente lettera b) è da considerarsi a tutti gli effetti sommelier professionista.

I soci appartenenti alle categorie a), b), c), di cui sopra sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee sociali;

d) **Aderente** : colui che non ha ancora sostenuto l'esame del primo corso. I soci aderenti partecipano regolarmente alla vita associativa ma non sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno soltanto diritto di parola nelle assemblee sociali; non possono indossare la divisa di rappresentanza e la divisa di servizio;

e) **Ad Honorem**: colui che, a giudizio del consiglio direttivo, ha acquisito particolari benemerienze a sostegno dell'attività e delle iniziative dell'O.N.S. e, che pertanto viene insignito di questa onorificenza dal consiglio direttivo stesso.

I soci ad honorem partecipano regolarmente alla vita associativa ma non sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno soltanto diritto di parola nelle assemblee sociali. L'ammissione dei nuovi soci avviene con delibera del consiglio direttivo su domanda degli interessati, che devono avere raggiunto la maggiore età, redatta su apposito stampato fornito dalla segreteria dell'associazione sottoscritta a titolo di presentazione da almeno due soci sommeliers.

E' facoltà insindacabile della giunta esecutiva, su proposta del consiglio direttivo, di accettare come soci - assegnandoli alle rispettive categorie di appartenenza, anche con eventuale esame preventivo del loro livello di formazione culturale enogastronomica - quei sommeliers già iscritti ad altre associazioni, i quali le abbiano lasciate per entrare a far parte della O.N.S.; gli stessi dovranno allegare alla domanda la lettera di dimissioni dalla precedente associazione recante una data anteriore di almeno dieci gironi rispetto alla data della domanda alla O.N.S..

---

Articolo 10  
**PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

Perdono la qualità di socio della O.N.S. coloro che:

- a) presentino richiesta scritta di dimissioni
- b) mostrino indegnità morale e professionale
- c) utilizzino le insegne della O.N.S. a scopo di lucro
- d) abbiano un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti della O.N.S. o di singoli soci
- e) manifestino costante indifferenza nei confronti della O.N.S. o continua trascuratezza nel compiere i doveri sociali
- f) non abbiano provveduto al versamento delle quote sociali entro i successivi tre mesi dalla scadenza. La perdita della qualità di socio in questa ipotesi resta annullata ove, entro i successivi tre mesi, il socio moroso effettui il versamento delle quote arretrate e di un contributo straordinario di pari valore.

La radiazione del socio per una delle cause di cui ai punti da a) e b) è di competenza del consiglio direttivo; le proposte di radiazione per le medesime cause possono essere avanzate al consiglio direttivo anche da parte dei fiduciari regionali.

---

Articolo 11  
**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE O.N.S.**

Gli organi sociali della O.N.S. sono:

- l'Assemblea dei Soci, che è l'organo sovrano dell'associazione
  - il Consiglio Direttivo
  - la Giunta Esecutiva
  - il Collegio dei Sindaci Revisori
  - il Collegio dei Proibiviri
  - le Delegazioni Regionali
- 

Articolo 12  
**FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI**

- a) **l'Assemblea dei soci** - La Giunta Esecutiva convocherà ogni anno l'Assemblea dei Soci; avranno diritto di voto solo i soci Sommeliers Professionisti ed Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può inoltre essere convocata quando la Giunta Esecutiva ne ravvisi la necessità o quando sia richiesta con precisa motivazione e relativo ordine del giorno da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà essere convocata a mezzo di lettera spedita almeno 15 gironi prima della data di convocazione, indicando la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Durante la stessa dovranno essere trattati tutti i punti all'ordine del giorno. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione se saranno presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Di tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, verrà redatto dal segretario, il relativo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente. Durante l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, dovranno essere nominati un segretario e due scrutatori che saranno responsabili delle operazioni di voto e di scrutinio. Dette persone dovranno essere estranee al Consiglio Direttivo.
- b) **Il Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo verrà eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Lo stesso sarà composto da sette membri, oltre i Fiduciari Regionali. Candidati potranno essere solo Sommeliers Professionisti ed Effettivi. Non possono assumere cariche sociali produttori di vino e chiunque abbia manifesto interesse provato verso l'enologia. Sono esclusi da dette limitazioni i Soci Fondatori. I Fiduciari, in quanto membri del Consiglio Direttivo non potranno essere eletti, ne' ovviamente candidati. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, provvederà ad eleggere al suo interno: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Il Consiglio Direttivo so dovrà riunire almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza semplice prevalendo, in caso di parità il voto del Presidente. I

Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica ed il loro posto sarà preso dal primo dei non eletti all'ultima assemblea. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo, si procederà a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea: esso delibera inoltre su tutte le cose non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

c) **La Giunta Esecutiva** - La Giunta Esecutiva è composta da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere. Provvede ad attuare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e ad amministrare finanziariamente ed organizzativamente l'O.N.S.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti i diritti, doveri, poteri. Il Segretario si occupa della tenuta dei libri contabili e sociali e della corrispondenza. Il Tesoriere è depositario dei fondi, effettua incassi e pagamenti su disposizione della Giunta Esecutiva. In caso di sua assenza o impedimento, può delegare il Segretario per le operazioni più urgenti, sempre però rispondendone in proprio.

d) **Il Collegio dei Sindaci Revisori** - La gestione amministrativa e contabile dell'O.N.S. è controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori. Formato da tre persone elette dall'Assemblea anche tra non soci, purchè muniti di capacità professionale, con la stessa procedura prevista per l'elezione del Consiglio Direttivo, anch'essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nella prima seduta successiva all'elezione, i Sindaci Revisori, quando il Presidente O.N.S. lo riterrà necessario, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, senza avere diritto di voto.

e) **Il Collegio dei Proviviri** - Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea contestualmente e con le modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere eletti Soci o persone esterne. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima seduta successiva all'elezione, i Proviviri eleggono il Presidente del Collegio. Le funzioni sono svolte, in sua assenza, dal membro più anziano. I Proviviri, quando il presidente O.N.S. lo riterrà opportuno, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, senza avere diritto al voto. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Collegio dei Proviviri che si riunisce su segnalazione scritta e motivata da almeno cinque soci. Il Collegio è riunito dal presidente dello stesso appena a conoscenza della segnalazione; delibera a maggioranza previa convocazione dell'interessato/i. Anche prima del provvedimento definitivo, il Collegio può assumere provvedimenti provvisori, fino alla sospensione, in attesa che il fatto sia chiarito.

f) **Le Delegazioni Regionali** - In ogni regione potrà essere creata una Delegazione retta da un Fiduciario inizialmente scelto pro tempore, sino cioè al numero minimo stabilito dal Consiglio Direttivo e quantificato in dieci Soci. Raggiunto tale numero, il Fiduciario (obbligatoriamente Sommelier Professionista o Effettivo) verrà eletto dai Soci di quella Regione, rimanendo in carica per tre anni. L'elezione del Fiduciario Regionale dovrà avvenire entro 40 giorni prima dell'Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali. Le Regioni con un minimo di dieci Soci Sommeliers Professionisti o Effettivi, potranno creare un loro Consiglio Regionale. Tale delibera dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Giunta Esecutiva. Il Consiglio Regionale, una volta costituito, dovrà essere composto da sette membri. Questi provvederanno ad eleggere al proprio interno il Fiduciario Regionale, il Vice Fiduciario, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Regionale potrà sviluppare iniziative atte ad evidenziare l'O.N.S. solo nella propria Regione, chiedendo preventivamente l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali, tutte, non sono retribuite. E' facoltà della Giunta Esecutiva stabilire un eventuale rimborso spese. Tutti gli eletti sono rieleggibili. Tutte le votazioni dovranno essere a scrutinio segreto. L'appartenenza all'O.N.S. è incompatibile con l'appartenenza ad altre Associazioni Similiari. Ogni regione può essere divisa in Zone che, di regola comprendono il territorio di una Provincia. La suddivisione in Zone è proposta dall'Assemblea della Regione e deliberata dal Consiglio Nazionale. la decisione dovrà in ogni caso essere ratificata dal Consiglio Nazionale. I Soci di ogni Zona, appartenenti alle categorie dei Sommeliers, eleggono al loro interno un Delegato. Il Fiduciario ed i Delegati di Zona nominano il Tesoriere della Regione scelto tra i Sommeliers della stessa. Essi formano il Consiglio Regionale. In caso di parità prevale il voto del Fiduciario. Il Fiduciario nomina un Segretario della Regione anche al di fuori del Consiglio di regione; in quest'ultimo caso il Segretario partecipa alle riunioni senza diritto al voto. Il Fiduciario, i Delegati, il Tesoriere ed il Segretario rimangono in carica tre anni e le cariche dovranno essere rinnovate almeno trenta giorni prima della data fissata per il rinnovo del Consiglio Nazionale. I Consiglieri Nazionali sono membri di diritto dei consigli delle rispettive Regioni di appartenenza. L'Assemblea della Regione dovrà essere convocata per lettera con un preavviso di almeno quindici giorni dal Fiduciario, che ne assumerà la presidenza, almeno due volte l'anno e quando ne riceverà richiesta scritta da almeno un terzo dei soci della Regione aventi diritto al voto. Il Fiduciario ed il Consiglio di Regione coordinano e sviluppano, nell'ambito della propria Regione, le iniziative e le deliberazioni del Consiglio Nazionale al cui controllo e direttive restano comunque soggetti. I Delegati di Zona provvedono al coordinamento e sviluppo del lavoro dell'O.N.S. nell'ambito della loro Zona,

sotto il controllo e le direttive del Fiduciario e del Consiglio della Regione. Qualora in una Regione si verificassero delle carenze, la Giunta Esecutiva Nazionale prenderà i provvedimenti necessari, sentito il parere dei Soci della Regione Stessa.

---

Articolo 13  
**RAPPRESENTANZA**

Ogni Socio Sommelier Professionista o Effettivo ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare con delega scritta. Ogni votante può avere massimo due deleghe di soci, purchè essi appartengano alla sua stessa categoria. Spetta al presidente tale controllo. Non è consentito il voto per posta.

---

Articolo 14  
**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea Ordinaria:

a) elegge con votazione segreta i componenti il Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori, i Proviviri. Le schede per tali elezioni porteranno per il Consiglio Direttivo sette righe bianche dove saranno scritti i nomi dei Sommeliers candidati. Ci saranno inoltre tre righe bianche per i Sindaci Revisori e tre per i Proviviri. Solo gli aventi diritto al voto potranno preparare le liste dei candidati, che dovranno essere sottoscritte da almeno i 2/3 dei Sommeliers Professionisti o Effettivi in regola con la quota sociale e presentate al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Le liste dovranno essere affisse nella sala dove si terrà la votazione. Ogni Socio non potrà firmare più di una lista. Con le eventuali liste preferenziali presentate, il Consiglio Direttivo provvederà a stilare un elenco completo dei Soci eleggibili in ordine alfabetico, in regola con la quota sociale, e affiggerlo nella sala dove si terranno le elezioni.

b) approva il bilancio consuntivo. L'Assemblea Straordinaria delibera: a) sulle modifiche statutarie; b) sullo scioglimento dell'O.N.S.

---

Articolo 15  
**MODIFICHE STATUTARIE**

Le proposte di modifica allo Statuto dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima dell'Assemblea da almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. Sarà cura del Consiglio Direttivo, in questo caso, convocare un'Assemblea straordinaria dove riterrà opportuno, entro tre mesi dalla data di presentazione delle modifiche richieste. Affinchè lo statuto possa essere modificato, dovranno essere presenti almeno 2/3 + 1 degli aventi diritto al voto, ed il loro voto dovrà essere unanime. In seconda convocazione sarà sufficiente il voto favorevole di 2/3 dei presenti qualunque sia il loro numero.

---

Articolo 16  
**QUOTE SOCIALI E BILANCI**

L'importo della quota sociale è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo e dovrà essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno. La tassa di iscrizione è pagata solo una volta, al momento di iscrizione dell'O.N.S.. Almeno tre mesi prima della fine del mandato del Tesoriere, i Sindaci Revisori dovranno esaminare detto Bilancio, che sarà successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere dovrà inviare attraverso il Segretario, detto Bilancio ad ogni Fiduciario Regionale e ad ogni Delegato Zonale, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea; tutti i Soci ne potranno prendere visione.

---

Articolo 17  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'O.N.S. potrà essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria alla quale dovranno essere presenti almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

---

Articolo 18  
**QUANTO NON CONTEMPLATO**

Per quanto non contemplato dal presente statuto, ci si atterrà alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti sul territorio nazionale.

---

Articolo 19  
**RACCOMANDAZIONE**

Buon senso!!!

---

Articolo 20  
**OBBLIGHI E DIVIETI**

E' fatto obbligo a tutti i Soci O.N.S., che operano nella ristorazione, con specifica mansione di Sommeliers al di fuori della vita dell'O.N.S. di attestare la tutela dei valori culturali dell'O.N.S. presentano una volta all'anno al Consiglio Direttivo la Carta dei Vini del proprio locale o di quello in cui operano, pena il decadimento da Socio O.N.S. E' altresì vietato ai Soci Effettivi e Professionisti O.N.S. i cui datori di lavoro non seguano questa prassi, operare usando le insegne dell'O.N.S.

---

Articolo 21  
**COMMISSIONI**

La Giunta Esecutiva può formare delle Commissioni pro-tempore ed affidare loro lo svolgimento di determinati incarichi legati agli scopi di cui all'Art. 3. Ciascuna Commissione dovrà essere formata da minimo tre soci, ivi tutti compresi, di cui almeno uno membro della Giunta Esecutiva stessa, che ne assume la direzione. Le Commissioni svolgono il lavoro affidatogli e relazionano al Consiglio Direttivo entro il tempo concesso dalla Giunta Esecutiva. Quanto prodotto dalle Commissioni sarà comunque imputato alla Giunta esecutiva che l'ha formata anche se dovrà essere riconosciuto merito (o demerito) ai singoli soci che ne hanno fatto parte. Straordinariamente potrà essere chiamata a far parte di una Commissione anche una persona esterna all'O.N.S., qualora sia notoriamente competente e si adoperi ai fini perseguiti.

---

Articolo 22  
**REGOLAMENTI**

L'organizzazione e l'attività dell'O.N.S. sono disciplinate dai regolamenti. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

---